



Bruxelles, 14.11.2012  
COM(2012) 661 finl

2012/0314 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della decisione 2010/39/UE che autorizza il Portogallo a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 aprile 2012 la Repubblica portoghese ha chiesto l'autorizzazione di continuare a beneficiare di una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE volta ad applicare un regime facoltativo speciale per le vendite porta a porta.

In conformità all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 1° giugno 2012, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Repubblica portoghese. Con lettera del 6 giugno 2012 la Commissione ha comunicato al Portogallo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

#### **Contesto generale**

A norma dell'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA addebitata sugli acquisti effettuati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. A norma dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 e 202. A norma dell'articolo 250, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l'importo delle operazioni esenti.

La misura auspicata dalla Repubblica portoghese tuttavia deroga alle disposizioni di cui sopra. Tale regime facoltativo speciale riguarda le imprese attive nel settore delle vendite porta a porta, che soddisfano condizioni specifiche e sono state autorizzate ad applicare tale regime dalle competenti amministrazioni tributarie. Le imprese in questione si servono di rivenditori intermediari vendendo i loro prodotti direttamente a tali intermediari che, a loro volta, vendono gli stessi prodotti direttamente ai consumatori finali.

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, le imprese a cui si applica il regime sono debtrici dell'IVA dovuta sulle cessioni di beni dei loro rivenditori ai consumatori finali. In deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, a tali imprese è consentito detrarre l'IVA dovuta o assolta dai loro rivenditori per i beni corrispondenti che sono stati loro ceduti. In deroga all'articolo 250 della direttiva 2006/112/CE, l'obbligo dei rivenditori di presentare una dichiarazione IVA per i beni loro ceduti dalle imprese autorizzate e per la cessione di tali beni ai consumatori finali è trasferito all'impresa autorizzata.

Possono essere autorizzate ad avvalersi del regime speciale unicamente le imprese il cui intero fatturato derivi da vendite porta a porta effettuate da rivenditori che operano in nome e per conto proprio, purché tutti i prodotti venduti dall'impresa figurino in un elenco prestabilito corredati dei prezzi praticati allo stadio del consumo finale e l'impresa venda direttamente i propri prodotti ai rivenditori che, a loro volta, li vendono direttamente ai consumatori finali.

La misura di deroga era stata inizialmente concessa alla Repubblica portoghese fino al 31 dicembre 2009, con decisione 2004/738/CE del Consiglio<sup>1</sup>, e nuovamente autorizzata fino al 31 dicembre 2012, con decisione 2010/39/UE<sup>2</sup> del Consiglio.

Nella domanda attuale la Repubblica portoghese ha comunicato alla Commissione che le ragioni in base alle quali il Consiglio ha adottato la decisione 2010/39/UE sono ancora valide ed ha spiegato che la misura particolare è tuttora in atto e si è rivelata molto utile per semplificare la riscossione e mantenere un controllo più efficace dell'IVA in questo settore.

In genere le deroghe sono concesse per un periodo limitato in modo che si possa valutare se la misura particolare sia idonea ed efficace. A questo proposito, in base ai dati forniti dalla Repubblica portoghese, la Commissione ritiene che la misura particolare in questione consenta di agevolare sia le amministrazioni fiscali che le imprese, in quanto riguarda soprattutto contribuenti molto piccoli cui manca la struttura o la capacità organizzativa necessaria a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa in materia di IVA. Essa influisce in misura minima sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale. Una proroga della misura di deroga è pertanto appropriata.

Tuttavia, qualsiasi proroga dovrebbe avere durata limitata in modo che si possa valutare se le condizioni sulle quali si basa la deroga sono ancora valide. Si propone pertanto di prorogare la deroga fino alla fine del 2015 e di invitare la Repubblica portoghese a presentare, entro il 1° aprile 2015 contestualmente alla richiesta di proroga, una relazione comprendente un riesame dell'applicazione della misura particolare, in caso fosse prevista una nuova proroga oltre il 2015.

### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Non pertinente.

### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **Consultazione delle parti interessate**

Non pertinente.

---

<sup>1</sup> GU L 325 del 28.10.2004, pag. 62.

<sup>2</sup> GU L 19 del 23.1.2010, pag. 5.

## **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

## **Valutazione d'impatto**

La proposta è volta a semplificare la procedura di addebitamento dell'imposta e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dalla Repubblica portoghese come misura adeguata.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **Sintesi delle misure proposte**

La proposta intende autorizzare la Repubblica portoghese a continuare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE volta a consentire che a talune imprese autorizzate sia addebitata l'IVA dovuta per le cessioni di beni effettuate da rivenditori intermediari ai consumatori finali, permettendo alle imprese autorizzate di detrarre l'IVA dovuta o assolta da parte dei rivenditori per l'acquisto dei beni corrispondenti e di trasferire a dette imprese l'obbligo del rivenditore di presentare una dichiarazione IVA relativa alle cessioni di quei beni dalle imprese autorizzate ai rivenditori e da questi ultimi ai consumatori finali.

In caso di richiesta di proroga la Repubblica portoghese dovrà riesaminare l'applicazione di quella attuale e riferire in merito alla necessità di estenderla. La decisione scade alla data ivi indicata.

### **Base giuridica**

Articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

### **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

### **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le ragioni esposte di seguito.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa ad uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione circoscritto della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito.

### **Scelta dello strumento**

Strumenti proposti: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni esposte qui di seguito.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

#### **5. ELEMENTI FACOLTATIVI**

La proposta comprende una clausola di riesame e una clausola di cessazione dell'efficacia.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**recante modifica della decisione 2010/39/UE che autorizza il Portogallo a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168, 193 e 250 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 aprile 2012 il Portogallo ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una misura particolare di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relative al diritto a detrazione, al soggetto dell'imposta e all'obbligo di presentare una dichiarazione IVA, precedentemente concessa con decisione 2010/39/UE<sup>4</sup> del Consiglio.
- (2) In conformità all'articolo 395, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dal Portogallo con lettera in data 1° giugno 2012. Con lettera del 6 giugno 2012 la Commissione ha comunicato al Portogallo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
- (3) La misura di deroga richiesta dal Portogallo si discosta dalle disposizioni della direttiva 2006/112/CE in quanto consente a particolari imprese che operano nell'ambito delle vendite porta a porta e soddisfano determinate condizioni, di applicare un regime facoltativo speciale se autorizzate dall'amministrazione tributaria competente. Tali imprese seguono un modello commerciale particolare poiché vendono i loro prodotti direttamente a rivenditori intermediari che, a loro volta, vendono gli stessi prodotti direttamente ai consumatori finali.
- (4) La misura particolare deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, che disciplina il diritto di un soggetto passivo a detrarre l'IVA dovuta su beni e servizi ad esso forniti a fini di sue operazioni soggette ad imposta, consentendo a dette imprese

---

<sup>3</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 19 del 23.1.2010, pag. 5.

di detrarre l'IVA dovuta o assolta dai loro rivenditori per i beni corrispondenti che sono stati loro ceduti.

- (5) La misura particolare deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, che definisce i soggetti dell'IVA, stabilendo che le imprese a cui si applica il regime sono debentrici dell'IVA dovuta per le cessioni di beni effettuate dai loro rivenditori ai consumatori finali.
- (6) La misura particolare deroga all'articolo 250 della direttiva 2006/112/CE, che prevede l'obbligo di presentare una dichiarazione IVA, trasferendo l'obbligo dei rivenditori di presentare una dichiarazione IVA per i beni loro ceduti da tali imprese e per la cessione di quei beni ai consumatori finali.
- (7) Possono avvalersi della misura particolare unicamente le imprese il cui intero fatturato derivi da vendite porta a porta effettuate da rivenditori che operano in nome e per conto proprio, purché tutti i prodotti venduti dall'impresa figurino in un elenco prestabilito corredati dei prezzi praticati allo stadio del consumo finale e le imprese vendano i propri prodotti direttamente ai rivenditori che, a loro volta, li vendono direttamente ai consumatori finali.
- (8) Tale regime speciale ha come conseguenza di far sì che l'IVA riscossa, nella fase di commercio al dettaglio, sulle vendite dei prodotti provenienti da tali imprese sia effettivamente riversata all'Erario e consente in tal modo di prevenire la frode fiscale. Agevola anche l'amministrazione fiscale semplificando le modalità di percezione dell'imposta e riducendo gli obblighi dei rivenditori in materia di IVA.
- (9) Secondo le informazioni comunicate dal Portogallo, gli elementi di diritto e di fatto che giustificano l'attuale applicazione della misura particolare in questione non sono cambiati e permangono. Il Portogallo deve pertanto essere autorizzato a continuare ad applicare tale misura particolare per un periodo ulteriore, tuttavia limitato al 31 dicembre 2015, al fine di consentire un riesame della necessità e dell'efficacia della misura di deroga.
- (10) Qualora consideri necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2015, il Portogallo deve presentare alla Commissione, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione sull'applicazione della misura entro il 31 marzo 2015, in modo da lasciare tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda e al Consiglio per adottare l'eventuale proposta presentata dalla Commissione.
- (11) La deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo totale dell'imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
- (12) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/39/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'articolo 4 della decisione 2010/39/UE è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. La presente decisione scade il 31 dicembre 2015.
2. L'eventuale domanda di proroga della misura particolare prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2015.

Detta domanda è corredata di una relazione sull'applicazione della misura."

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

*Articolo 3*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*